

Conforme al diritto UE la disciplina nazionale relativa ai canoni dovuti dai concessionari di gas naturale

Nota Redazionale

Con la [sentenza del 9 novembre 2019](#), in cui sono state discusse le cause riunite n. C-364/18 e C-365/18, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto conforme alla normativa europea la disciplina interna circa il metodo di calcolo dell'importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni per la coltivazione di gas naturale.

A tal fine, la Corte ha richiamato l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui afferma che

“Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, punto 2), nonché gli obblighi particolareggiati relativi all'esercizio di un'autorizzazione specifica siano giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività nell'area geografica per la quale è richiesta l'autorizzazione, mediante applicazione del paragrafo 2 oppure versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi”.

Tale disposizione, letta in combinato disposto con il sesto considerando della stessa, deve interpretarsi in senso non ostativo ad una normativa nazionale (*i.e.* art. 19, comma 5-bis, del d. lgs. n. 625 del 1996) in forza della quale l'importo dei canoni dovuti dai concessionari di gas naturale venga calcolato in funzione di un indice (QE) che riflette i prezzi del mercato del petrolio e di altri combustibili nel medio e nel lungo periodo e non sulla quotazione di breve periodo.